

Pubblicato il 24/01/2018

Sent. n. 192/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2010, proposto da:
Marianna Malta, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Fioresta, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Corace,6;
contro
Comune di San Floro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Paolo Stanizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via L.Pascali, 6;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione di opere abusive N.30/2010 emanata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di San Florio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Floro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso Malta Marianna chiedeva di annullare l'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 30 del 2010 emanata dal Comune di San Floro.

Si costituiva il comune resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Le opere realizzate in base alla descrizione contenuta nell'ordinanza di demolizione redatta sulla base del rapporto di servizio dei vigili urbani del 28.6.2010 sono le seguenti (realizzate presso l'abitazione della ricorrente): tettoia in legno, con pendenza a una falda, poggiate per una parte al fabbricato e per una parte al balcone con un'altezza compresa variabile da mt 3,11 a 2,65, il tutto coperto da tegole tipo canadesi; ripostiglio in legno su pavimento in calcestruzzo, dalle dimensioni di mt 3,10 x 1,03 copertura a due falde con altezza alla linea di colmo di mt. 3 e alla linea di gronda di mt. 2,50. Le opere sono state realizzate in assenza di permesso a costruire o DIA.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Deve, in particolare, ritenersi che l'intervento edilizio realizzato dalla ricorrente esuli dall'ambito di operatività della disciplina edilizia in quanto si tratta di pertinenze urbanistiche che rientrano nell'art. 22 del dpr 380/2001 e siano soggette alla sola DIA (tettoia e ripostiglio funzionalmente collegate all'abitazione della ricorrente).

Sul punto in base a quanto rappresentato dal ricorrente e alla luce della stringata motivazione del provvedimento, la tettoia è aperta da tre lati e non risulti avere una funzione abitativa, ma tecnica; il ripostiglio d'altro canto sarebbe privo di finestre e sembra rientrare per le ridotte dimensioni e in difetto di diversa descrizione da parte del comune nei limiti in cui sono consentite le pertinenze rispetto all'intero edificio.

In particolare, per quanto concerne il ripostiglio chiuso (in questo senso TAR Lazio 9038/2017; Cons. stato n. 985/2017), secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, sarà necessario il permesso di costruire quando il locale sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico: così per tutte C.d.S. 3 settembre 2014 n.4468. Si rientrerà invece nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il locale sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno. Quest'ultima è l'ipotesi che si verifica nel caso di specie, in cui lo spazio realizzato è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla tettoia, per la quale non è prevista la demolizione ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono (Cons. St. 1272/2014), specie se struttura aperta su tre lati e a servizio del fabbricato su cui poggia (così Cons. St. 5283/2017). In questo senso, secondo la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario infatti solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694). L'installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono (Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 1272). Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni di parte, si tratta infatti di una struttura aperta sui tre lati, posta a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, priva di autonoma destinazione e di ridotte dimensioni.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento.

In considerazione della sussistenza di diversi orientamenti sulle questioni giuridiche oggetto del giudizio e delle difficoltà determinative della situazione di fatto, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO